DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 5

Sezione controllo Stato

Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dai seguenti: " 10. La sezione del controllo in adunanza generale e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le materie di competenza dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.". Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia sino al 31 maggio 1996.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1996, non più in vigore dal 28 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti/art-5-sezione-controllo-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it